COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO SEGRETERIA

N.: 8/Reg. Ord.

ORDINANZA SINDACALE

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA SULLA VIA F. CRISPI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PREMESSO che il territorio del Comune di Alì Terme è caratterizzato da notevoli criticità, che vanno da fenomeni di congestione stradale (indotti da un traffico veicolare in continuo aumento e da sedi stradali di limitata ampiezza, che da sempre rendono disagevole la percorribilità e nel contempo limitano le possibilità di sosta) a una carenza di parcheggi sia ad uso residenziale che non residenziale, al disagio di pedoni e ciclisti che non hanno spazi adeguati e sufficientemente protetti;

CHE si sono svolte una serie di indagini, riguardanti il traffico, la sosta e la sicurezza stradale, con l'obiettivo di definire un quadro conoscitivo completo ed aggiornato, necessario per individuare e quantificare le problematiche emergenti;

CHE da tali indagini è emerso che la congestione del traffico urbano è dovuta essenzialmente alla notevole concentrazione dei flussi veicolari privati sulla via principale, la Via Francesco Crispi, unica arteria di collegamento coi paesi viciniori, che – sebbene percorribile in entrambi i sensi di marcia – è caratterizzata, in alcuni punti, da una modesta dimensione della carreggiata; alla sosta dei veicoli, che, per effetto del continuo incremento dei residenti nel Comune - soprattutto nel periodo estivo - e del tasso di motorizzazione privata, ha progressivamente ridotto sempre più la possibilità di movimento veicolare;

RAVVISATA la necessità di dare una serie di risposte coordinate di intervento relative al sistema viabilistico, della circolazione e della sosta, tese:

1) **Al miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale all'interno del Comune**, attraverso la riorganizzazione degli spazi viari sulla Via F. Crispi;
2) **Alla fluidità della mobilità urbana**, sulla predetta Via, specialmente nei suoi punti di maggiore criticità;
3) **All'equilibrio tra i diritti del pedone e quelli degli automobilisti**;

CONSIDERATO che l'obiettivo primario di questa Amministrazione Comunale è sempre stato quello, da un lato, di tutelare e salvaguardare il patrimonio artistico, ambientale e naturale della città di Alì Terme e, dall'altro, di garantire migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale e maggiore tutela della salute pubblica, mediante l'adozione di interventi tendenti a rendere vivibile l'ambiente, con una diminuzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico, ma soprattutto tendente a coniugare le esigenze dei fruitori della strada, con particolare riguardo alle categorie più deboli (pedoni, ciclisti, bambini, anziani, diversamente abili ...) e alla loro tutela;

VISTO che il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285/1992 e ss.mm.ii. dispone:

- **all'art. 5, al comma 3**, che "*I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i prescritti segnali*" ;
- **all'art. 6, al comma 4, lett. b)** che "*L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3... stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade ...*";
- **all'art. 7, al comma 1**, che "*Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale...*" inoltre al **comma 3**, che "*Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6 ... **comma 4, lett. a)**, sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso **comma 4, lett.. b), c), d), e)** ed **f)** sono di competenza del Comune che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada ...*";

VISTA la circolare, **prot. 381** del **28 gennaio 2011** del **Ministero Delle Infrastrutture** in cui vengono precisati modalità ed obblighi a carico degli Enti Proprietari delle strade, nella Predisposizione delle Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale;

CONSIDERATO che attualmente il traffico e la sosta sulla Via F. Crispi di questo Comune sono regolati da una serie di disposizioni, ripetutamente integrate e modificate nel tempo, che risultano di difficile lettura ed applicazione, sia per i cittadini interessati che per gli stessi operatori di Polizia Municipale preposti al controllo;

RAVVISATA, quindi, la necessità ed anche l'urgenza di rivedere la viabilità presente e di rimuovere la frammentazione dell'impianto normativo vigente di tale Via, coordinando tutte le disposizioni operanti in un unico strumento di pianificazione del traffico, che sia di immediata applicazione e che consenta un efficace controllo;

CONSIDERATO che:

a) è compito primario degli Enti proprietari delle strade di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione attraverso un'efficace regolamentazione;
b) necessita comunque tutelare anche il diritto alla salute e la qualità di vita dei residenti garantendo, il più possibile, la quiete e la tranquillità;

RITENUTO di dover intervenire a tutela della sicurezza degli automobilisti e degli utenti deboli della strada;

VISTA la delibera di **G.M. n. 48/95** che stabilisce la delimitazione del territorio comunale e il **verbale di delimitazione centro abitato di Alì Terme dell'11.10.2011**;

VISTE le **OO.SS. nn. 28/02, 12/08, 26/09, 11/12, 20/12, 31/12, 04/14, 15/14, 16/15, 18/15**, che disciplinano la sosta e la circolazione sulla Via F. Crispi nel Comune di Alì Terme;

VISTO il **D.P.R. n. 495/1992** (Regolamento di esecuzione ad attuazione del C.d.S.) e s.m.i;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

Per tutte le motivazioni sopra esposte, le quali si intendono qui integralmente trascritte e riportate,

ORDINA

la Regolamentazione della circolazione stradale e della sosta sull'intera Via Francesco Crispi nel territorio del Comune di Alì Terme, come appresso indicato:

VIA F. CRISPI – TRATTO COMPRESO TRA LA VIA TIRO A SEGNO E LA VIA S. LUCIA

- Sosta consentita dal civico 545 al civico 533;
- Stallo disabile personalizzato dal civico 533 al civico 531;
- Sosta consentita a n° 1 ciclomotore o motociciclo altezza civico 531;
- Sosta consentita dal civico 529 al civico 527;
- Sosta consentita dal civico 523 al civico 521;
- Sosta consentita dal civico 519 al civico 515;
- Strisce pedonali altezza civico 511;
- Sosta consentita dal civico 511 al civico 507;
- Sosta consentita dal civico 503 al civico 501;
- Sosta permenentemente vietata (0-24) dal civico 499 al civico 479;
- Strisce pedonali altezza F.C. 504.

VIA F. CRISPI – TRATTO COMPRESO TRA LA VIA S. LUCIA E LA VIA ERNESTO G. MAGGIORE

- Strisce pedonali altezza F.C. 502;
- Stallo di carico e scarico dal civico 473 al civico 471;
- Sosta consentita dal civico 471 al civico 465;
- Sosta vietata dal civico 463 al civico 461;
- Sosta consentita dal civico 461 al civico 459;
- Stallo di carico e scarico dal civico 459 al F.C. 478;
- Sosta consentita dal F.C. 478 al F.C. 476;
- Stallo generico disabile altezza F.C. 468;
- Sosta consentita dal civico 457 al civico 455;
- Sosta consentita dal civico 451 al F.C. 454;

- Sosta consentita dal civico 447 al civico 439;
- Stallo di carico e scarico dal civico 439 al civico 437;
- Sosta consentita dal civico 435 al civico 429;
- Sosta consentita dal civico 423 al civico 421;
- Strisce pedonali altezza civico 419;
- Fermata bus di linea dal civico 417 al civico 411;
- Sosta consentita dal civico 411 al civico 401;
- Stallo di carico e scarico dal civico 399 al civico 395;
- Sosta consentita dal civico 395 al civico 375;
- Stallo di carico e scarico dal civico 373 al civico 371;
- Sosta consentita dal civico 371 al F.C. 384;
- Sosta vietata dal F.C. 386 al F.C. 384;
- Strisce pedonali F.C. 384/382.

VIA F. CRISPI – TRATTO COMPRESO TRA LA VIA ERNESTO G. MAGGIORE E LA VIA M. T. FEDERICO

- Sosta vietata dal civico 361 al civico 359;
- Stallo generico disabile dal civico 357 al civico 355;
- Sosta consentita dal civico 355 al civico 333;
- Stallo disabile personalizzato dal civico 333 al civico 331;
- Sosta con limitazione oraria di 30 minuti dal civico 329 al civico 323, dalle ore 9 alle ore 13 e dall ore 16 alle 20, nei giorni feriali;
- Stallo di carico e scarico dal civico 323 al civico 321;
- Sosta con limitazione oraria di 30 minuti dal civico 319 al civico 303, dalle ore 9 alle ore 13 e dall ore 16 alle 20, nei giorni feriali;
- Sosta vietata dal civico 320 al civico 318;
- Fermata bus di linea dal F.C. 318 al civico 293;
- Strisce pedonali altezza civico 291;
- Sosta vietata dall'intersezione della predetta con la Via Maestroguglielmo fino al F.C. 312 (altezza Piazza Prestia);
- Strisce pedonali altezza F.C. 312;
- Sosta vietata dal F.C. 310 al F.C. 302;
- Sosta consentita dal civico 287 al civico 271;
- Stallo disabile personalizzato dal civico 269 al civico 267;
- Sosta consentita dal civico 267 al civico 261;
- Strisce pedonali altezza Via Giuseppe Egitto (ex Vico IV);
- Sosta consentita dal civico 259 al civico 253;
- Stallo di carico e scarico dal civico 251 al civico 247;
- Sosta con limitazione oraria di 30 minuti dal civico 247 al civico 227, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 20, nei giorni feriali;
- Stallo disabile personalizzato dal civico 227 al civico 225;
- Strisce pedonali altezza civico 223.

VIA F. CRISPI – TRATTO COMPRESO TRA LA VIA M. T. FEDERICO E LA VIA CARMELO ARRIGO (EX VICO II)

- Sosta con limitazione oraria di 30 minuti dal civico 211 al civico 191, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 20, nei giorni feriali;;
- Strisce pedonali dirimpetto Scala Stazione FFSS;
- Sosta con limitazione oraria di 30 minuti dal civico 189 al civico 185, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 20, nei giorni feriali;
- Fermata bus di linea dal civico 183 al civico 179;
- Sosta consentita dal civico 177 al civico 175;
- Strisce pedonali F.C. 214;
- Sosta consentita dal F.C. 212 al civico 173;
- Strisce pedonali altezza civico 173;

- Sosta vietata dal civico 173 al F.C. 178;
- Sosta consentita dal civico 171 al civico 159;
- Stallo di carico e scarico dal civico 145 al civico 143;
- Sosta consentita dal civico 143 al civico 141;
- Sosta consentita ai ciclomotori e motocicli dal civico 139 al civico 135;
- Sosta vietata dal civico 135 al civico 133;
- Strisce pedonali altezza civico 131.

VIA F. CRISPI – TRATTO COMPRESO TRA LA VIA ROSARIO CANNAVO' (EX VICO II) E LA VIA FILIPPO MANLIO PRESTI (EX VICO SCHIRO')

- Sosta vietata dal civico 127 fino al civico 81;
- Strisce pedonali altezza Piazza Barbera;
- Strisce pedonali F.C. 58;
- Sosta consentita dal civico 79 al civico 67;
- Strisce pedonali dal civico 67 al civico 65;
- Fermata bus di linea dal civico 63 al civico 57;
- Sosta permanentemente vietata (0-24) dal civico 57 al civico 51;
- Strisce pedonali altezza civico 51;
- Sosta permanentemente vietata (0-24) dal civico 51 al civico 49;
- Sosta con limitazione oraria di 30 minuti dal civico 49 al civico 47, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 20, nei giorni feriali;
- Stallo di carico e scarico dal civico 47 al civico 45;
- Sosta vietata dal civico 43 al civico 41.

PARCHEGGIO VIETATO E DEROGHE

Lungo l'intera **Via F. Crispi, è assolutamente** vietata la sosta:

- ✓ a tutti i veicoli sulla **carreggiata lato monte;**
- ✓ agli autobus, autocaravan, autocarri, autoarticolati e veicoli aventi analoghe caratteristiche dimensionale e di massa su **entrambe le carreggiate**.

A parziale deroga, e solo per le autocaravan, è consentita la sosta **nelle zone a disco orario per un tempo non superiore a 30 minuti.**

AVVERTE

che chiunque violi le norme contenute nella presente atto è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada

STABILISCE

- ❖ che la presente ordinanza revoca le **OO.SS. nn. 28/02, 11/12, 20/12, 04/14, 15/14**;
- ❖ modifica parzialmente l'**O.S. n. 12/08, revocando tutto il punto 4** e confermando le ulteriori prescrizioni imposti nella stessa;
- ❖ che le disposizioni contenute nel presente provvedimento potranno essere suscettibili di modifica in relazione ad eventuali nuovi provvedimenti che dovessero essere adottati dall'Amministrazione Comunale;
- ❖ **Resta inteso che, per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, vige il Codice della strada approvato con Decreto Legislativo n. 285/1992 e ss.mm.ii.**

DISPONE

- **Di dare incarico** all'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con il Corpo di Polizia Municipale, affinché provveda ad uniformare la segnaletica stradale, prevista dal C.d.S. e dal R.A., ai contenuti del presente provvedimento.
- Di informare della presente Ordinanza la cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Alì Terme nelle forme di legge per 15 giorni;
- di inviare copia della presente Ordinanza all'Ufficio di Polizia Municipale, al Responsabile dell'U.T.C., alla locale stazione dei Carabinieri;

- al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza;
- i trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (artt. 157, 158, 159 CdS).

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E' altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite nell'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 9 Maggio 2016

IL SINDACO
Giuseppe Marino